



COMUNE DI SERINA

Provincia di Bergamo

Viale Papa Giovanni XXIII,1 -24017 SERINA-
Tel.0345-66213 - Fax 0345-56012 - E-mail info@comune.serina.bg.it

Codice Ente 10202

ORIGINALE
Deliberazione
n. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 (ART.3, COMMA 55, LEGGE 24.12.2007, N.244).

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20.45 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

Cavagna Giorgio Maria	Presente
Acerbis Milco	Presente
Bonaldi Diego	Presente
Carrara Valerio	Presente
Belotti Angelo	Presente
Scanzi Detlef	Presente
Maurizio Emanuele	Presente
Carrara Luigi	Presente
Fattori Giovanni	Presente
Cortinovis Angelo	Presente
Bialetti Alessandro	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale sig. Armani dr.ssa Mariarosa il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cavagna Giorgio Maria assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

**APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ANNO 2019 (ART.3, COMMA 55, LEGGE 24.12.2007, N.244).**

Il Sindaco-Presidente introduce la deliberazione in oggetto e relaziona circa i contenuti precisando che trattasi di incarichi occasionali relativi al supporto per ufficio tributi e ufficio tecnico.

Interviene il consigliere del gruppo di minoranza "Insieme per Serina" sig. Fattori Giovanni il quale chiede se sono state individuate le figure per tali incarichi.

Risponde il Sindaco-Presidente fornendo le informazioni richieste.

Non vi sono ulteriori interventi e si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *"l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs.n. 165/2001 che recita: *"6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)".

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2019;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2019/2021;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell' art.49, 1^ comma, del T.U. 18.08.2000, n.267 dai Responsabili dei servizi interessati;

Con voti n.8, astenuti n. 3 (Fattori Giovanni, Cortinovis Angelo, Bialetti Alessandro), resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
 - sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
 - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- 3) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;
- 4) di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000, N.267, in separata votazione e con voti n.8, astenuti n. 3 (Fattori Giovanni, Cortinovis Angelo, Bialetti Alessandro), immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI SERINA

Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione n. 12 del 27.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ANNO 2019 (ART.3, COMMA 55, LEGGE 24.12.2007, N.244).

Il sottoscritto geom. Epis Giovanni Maria, Responsabile del servizio tecnico, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) del D.L. 174/2012.

Addì, 27.03.2019

II RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Geom.Epis Giovanni Maria

La sottoscritta Lazzaroni Silvia, Responsabile del servizio finanziario e tributi, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) del D.L. 174/2012.

Addì, 27.03.2019

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Lazzaroni Silvia

Consiglio 12 /2019

IL PRESIDENTE
Cavagna Giorgio Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Armani dr.ssa Mariarosa

Su attestazione del messo Comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124 primo comma del T.U. 18.08.2000 n.267, e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 18.04.2019 e vi rimarra' affissa per quindici giorni consecutivi dal 18.04.2019 al 03.05.2019.

Addi',18.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Armani dr.ssa Mariarosa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addi', _____

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addi', _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

, 18.04.2019